

## ALLEGATO II

**Frequenza minima di controllo per Stato membro nel piano di controllo per gli alimenti di origine animale che entrano nell'Unione**

Gli Stati membri rispettano la frequenza minima di controllo stabilita nella tabella che segue.

I controlli effettuati a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera d) (controlli rafforzati), e lettera e) (misure di salvaguardia), del regolamento (UE) 2017/625 non sono conteggiati ai fini del conseguimento delle frequenze minime di controllo di cui al presente allegato.

I controlli effettuati nell'ambito delle misure urgenti stabilite e dei controlli ufficiali intensificati, sulla base dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell'articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, non sono conteggiati ai fini del conseguimento delle frequenze minime di controllo di cui al presente allegato.

I controlli dei prodotti alimentari provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2019/2129, con i quali l'Unione ha concluso accordi di equivalenza per i controlli fisici, non sono conteggiati ai fini del conseguimento delle frequenze minime di controllo di cui al presente allegato.

Per i controlli dei prodotti della pesca effettuati conformemente all'articolo 68 del regolamento (UE) 2019/627 gli Stati membri tengono conto degli aspetti geografici, dei volumi di sbarco/produzione e dei modelli di contaminazione specifici nelle zone di raccolta.

	Frequenza di controllo
Bovini (compresi carni, carni macinate, carni separate meccanicamente, frattaglie commestibili, preparazioni di carni e prodotti a base di carne)	Minimo 1 % delle partite importate
Ovini/caprini (compresi carni, carni macinate, carni separate meccanicamente, frattaglie commestibili, preparazioni di carni e prodotti a base di carne)	Minimo 1 % delle partite importate
Suini (compresi carni, carni macinate, carni separate meccanicamente, frattaglie commestibili, preparazioni di carni e prodotti a base di carne)	Minimo 1 % delle partite importate
Equini (compresi carni, carni macinate, carni separate meccanicamente, frattaglie commestibili, preparazioni di carni e prodotti a base di carne)	Minimo 1 % delle partite importate
Pollame (compresi carni, carni macinate, frattaglie commestibili, preparazioni di carni e prodotti a base di carne)	Minimo 1 % delle partite importate
Carni di altri animali terrestri d'allevamento (*) (compresi carni, carni macinate, frattaglie commestibili, preparazioni di carni e prodotti a base di carne)	Minimo 1 % delle partite importate
Latte (compresi latte crudo, prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti a base di colostro di tutte le specie)	Minimo 1 % delle partite importate
Uova (compresi uova e ovoprodotti di tutte le specie di volatili)	Minimo 1 % delle partite importate
Miele (compresi miele e altri prodotti dell'apicoltura)	Minimo 1 % delle partite importate
Prodotti della pesca non trasformati (**) esclusi i crostacei	Minimo 1 % delle partite importate
Crostacei e molluschi bivalvi (compresi muscolo e prodotti a base di muscolo)	Minimo 1 % delle partite importate
Grassi e oli animali e marini (***)	Minimo 1 % delle partite importate

(\*) Altri animali terrestri d'allevamento quali definiti nell'allegato I, parte A, voce 1017000, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(\*\*) Prodotti della pesca quali definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004.

(\*\*\*) Prodotti trasformati quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004.

